



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

La nuova normativa sul servizio civile universale

MARCO CANONICO

1. Il quadro normativo di riferimento

Con decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 aprile 2017 n. 78, è stato istituito e disciplinato il servizio civile universale¹. Il provvedimento normativo è stato emanato in attuazione della

¹ In dottrina, sui vari aspetti concernenti il servizio civile, MICHELE AINIS, *Dall'obiezione di coscienza all'obiezione di massa*, in *Quad. cost.*, 2009, p. 903; MIMMA AMOROSO – EUGENIO SACCHETTINI, *Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile (commento al d.l. 20 giugno 2012 n. 79)*, in *Guida al dir.*, 2012, fasc. 29, p. 95; DANIELE ARRU, *Giurisprudenza della corte di cassazione in tema di obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Dir. eccl.*, 2012, p. 629; GIANLUCA BASCHERINI, *Il servizio civile tra Stato e Regioni, i doveri di solidarietà, la cittadinanza*, nota a Corte cost. 17 dicembre 2013 n. 309, in *Giur. cost.*, 2014, p. 534; ALESSANDRO BELLAVISTA, *Il rapporto di servizio civile*, in *Vita not.*, 2006, p. 582; FRANCESCO BOCCHINI, *Contributo allo studio della difesa civile della patria*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 759; RICCARDO BONANNI, *Vissuto, opinioni e atteggiamenti degli obiettori di coscienza in servizio civile all'estero: indagine su questionario e confronto con il personale militare*, in *Riv. trim. sc. amm.*, 2003, fasc. 4, p. 35; CHIARA CALDERONI – ELVIRA SESSA, *«Lavoratore» volontario in servizio civile e requisito della cittadinanza*, nota a T. Milano 9 gennaio 2012, in *Riv. crit. dir. lav. priv. e pubbl.*, 2011, p. 891; CARLO CARDIA, *L'obiezione di coscienza (seminario «archivio giuridico» - 15 ottobre 2013)*, in *Arch. giur.*, 2013, p. 391; VINCENZO CASAMASSIMA, *La sentenza n. 228 del 2004: il servizio civile nazionale resta statale*, nota a Corte cost. 16 luglio 2004 n. 228, in *Giur. cost.*, 2004, p. 2418; ANDRÈ CASTELLI, *Questioni vecchie e nuove in tema di servizio sostitutivo civile*, nota a P. Cagliari 13 marzo 1991, in *Riv. giur. sarda*, 1991, p. 439; FRANCESCA COMANUCCI, *Il servizio civile volontario e il requisito di cittadinanza*, in *Giornale dir. amm.*, 2014, p. 427; PIERLUIGI CONSORTI, *Il servizio civile volontario come forma di difesa della patria - Fra stato e regioni*, in *Regioni*, 2005, p. 549; ID., *Obiezione di coscienza al servizio militare e servizio civile*, in *Dir. eccl.*, 1986, I, p. 393; ID., *Obiezione di coscienza e servizio civile dopo la l. 230/1998*, in *Questione giustizia*, 1998, p. 841; ID., *Verso una modifica della gerarchia delle fonti - Moduli normativi e procedurali della pubblica amministrazione: convenzioni e circolari (in particolare sull'obiezione di coscienza e il servizio civile)*, in *Nomos*, 1988, fasc. 4, p. 7; FRANCESCO DAL CANTO, *Il cammino del sacro dovere di difesa della patria, dalla guerra contro l'aggressore alla solidarietà sociale*, in *Riv. dir. cost.*, 2003, p. 263; ID., *Il cammino del servizio civile in Italia (dalla prospettiva dell'obiezione di coscienza a quella della solidarietà)*, in *Questione giustizia*, 2000, p. 846; ID., *Il servizio civile nazionale e gli stranieri, tra Consiglio di Stato e Corte di cassazione*,

delega conferita dall'art. 1 della legge 6 giugno 2016 n. 106 (*Delega al Go-*

nota a Cons. Stato sez. II 9 ottobre 2014 n. 1091/14 (parere), in *Foro it.*, 2014, III, c. 707; ID., *Il servizio civile volontario come difesa della patria*, nota a Corte cost. 16 luglio 2004 n. 228, *ivi*, 2004, I, c. 2959; ID., *La disciplina del «servizio civile nazionale» ancora dinanzi alla corte costituzionale: le regioni concorrono in una «logica attuativa»*, nota a Corte cost. 2 dicembre 2005 n. 431, *ivi*, 2006, I, c. 333; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Obiezione di coscienza*, in *Iustitia*, 2009, p. 267; OTTAVIO DE BERTOLIS, *L'obiezione di coscienza*, in *Civiltà catt.*, 2005, vol. IV, p. 139; SARAH GARABELLO, *La revoca dello status di obiettore di coscienza tra diritto soggettivo e interesse legittimo*, nota a T.a.r. Liguria sez. II 11 ottobre 2007 n. 1746, in *Nuova giur. ligure*, 2007, p. 271; NICOLETTA GIULIANELLI, *La gestione del servizio civile volontario: un'ipotesi organizzativa*, in *Azienditalia - Il personale*, 2005, p. 277; LUCA GORI, *Il servizio civile, i giudici comuni e l'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Quad. cost.*, 2013, p. 481; MARCO GRECO, *Prime note sulla l. 130/2007 e sulle modifiche in materia di obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 2008, p. 469; MONICA MC BRITTON, *L'accesso di extracomunitari al lavoro pubblico e al servizio civile*, nota a Cass. civ. sez. lav. 2 settembre 2014 n. 18523, Cass. civ. sez. un. 1 ottobre 2014 n. 20661 (ord.) e Corte cost. 25 giugno 2015 n. 119, in *Diritti lavori mercati*, 2015, p. 391; ENRICO MAGGIORA, *Il servizio civile universale*, in *Stato civile it.*, 2016, fasc. 10, p. 63; ID., *Il servizio nazionale civile*, *ivi*, 2011, fasc. 2, p. 50; DOMENICA MORENA MASSAINI, *Pensioni obbligatorie, assegno sociale e riscatto servizio civile*, *Dir. e pratica lav.*, 2009, p. 333; MARCO MAZZARELLA, *La discriminatoria esclusione degli stranieri dal servizio civile nazionale: una disinvolta interpretazione «costituzionalmente orientata»*, nota a T. Milano 12 gennaio 2012, in *Nuova giur. civ.*, 2012, I, p. 760; RINO MESSINA, *Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo: una nuova voce nell'elenco degli estranei alle forze armate*, nota a Corte cost. 24 aprile 1986 n. 113, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1489; ALDO NOCELLA – MARZIO CIMMINO, *Le leggi sul servizio militare di leva e sul servizio civile sostitutivo*, Apollonio & Ica, Brescia, 1991; FRANCESCO OCCHETTA, *Verso una nuova riforma del servizio civile*, in *Civiltà catt.*, 2009, vol. II, p. 498; SIMONE PENASA, *Verso una «cittadinanza costituzionale»? L'irragionevolezza del requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile volontario*, in *www.rivistaaic.it*, 2015, fasc. 4; LUCA PETRONI, *Servizio militare, servizio sostitutivo su obiezione, servizio civile: da obbligatorio ad alternativo a volontario - L'esperienza formativa di Arpat (agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) per i giovani*, in *Nuova rass.*, 2003, p. 214; ANDREA PUGIOTTO, *Davvero pari la durata tra servizio civile e servizio militare?*, nota a Corte cost. 31 luglio 1989 n. 470, in *Giur. cost.*, 1989, I, p. 2197; ID., *Durata del servizio civile e principio costituzionale di eguaglianza*, nota a T. Cagliari 20 gennaio 1988, *ivi*, 1988, II, p. 1049; ALESSIO RAUTI, *Il diritto di avere doveri - Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sent. cost. n. 119/2015*, in *www.rivistaaic.it*, 2015, fasc. 4; GIAMPIETRO RICHIELLO, *Obiezione di coscienza e rifiuto del servizio civile sostitutivo*, nota a Corte cost. 24 aprile 1986 n. 113, in *Cass. pen.*, 1986, p. 1718; ROBERTO RIVELLO, *Modifiche alla l. 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza. Commento alla l. 2 agosto 2007 n. 130*, in *Guida al dir.*, 2007, fasc. 37, p. 26; MAURO ROSELLA, *Autoriduzione del servizio civile sostitutivo e problemi costituzionali*, nota a T. Cagliari 20 gennaio 1988, in *Riv. giur. sarda*, 1988, p. 537; EMANUELE ROSSI, *Il servizio civile tra stato e regioni: un difficile equilibrio da provare a prendere sul serio nella logica della leale collaborazione*, nota a Corte cost. 2 dicembre 2005 n. 431, in *Regioni*, 2005, p. 502; ILENIA RUGGIU, *Servizio civile «atto terzo»: l'intesa raggiunta è irreversibile... anche se le ragioni per disattenderla possono essere valide*, nota a Corte cost. 2 marzo 2007 n. 58, *ivi*, 2007, p. 630; VINCENZO SANTORO, *Commento alla l. 6 marzo 2001 n. 64, istituzione del servizio civile nazionale*, in *Guida al dir.*, 2001, fasc. 22, p. 24; LUIGI SCOTTI, *Il servizio civile rimane in lista d'attesa*, nota a Corte cost. 24 maggio 1985 n. 164, in *Corriere giur.*, 1985, p. 815; GIUSEPPE SORGE, *Obiezione di coscienza: il servizio sostitutivo civile presso gli enti locali*, in *Nuova rass.*, 1987, p. 648; CARMEN SPINELLI, *L'accesso degli stranieri al pubblico impiego e al servizio civile nazionale, tra norme e giurisprudenza*, nota a Cass. civ. sez. un. 1 ottobre 2014 n. 20661 (ord.); Cass. civ. sez. lav. 2 settembre 2014 n. 18523 e T. Firenze 23 gennaio 2014, in *Riv. giur. lav.*, 2015, II, p. 60; VINCENZO TURCHI, *Obiezione di coscienza [aggiornamento-2003]*, in *Digesto disc. priv.*, *Aggiornamento*, vol. II, tomo II, Utet, Torino, 2003, p. 944; ID., *Obiezione di coscienza: a trent'anni dalla prima legge - Bilancio di un'esperienza e problematiche*

verno per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), che demandava al Governo di adottare la riforma del cosiddetto terzo settore² provvedendo in particolare “a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore... compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale” (art. 1.2 legge cit.).

Al di là dei criteri generali ispiratori della riforma³, la legge delega stabiliva specifici principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina in mate-

emergenti, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2003, p. 77; RODOLFO VENDITTI, *Incostituzionalità della misura della pena edittale prevista per il reato di rifiuto del servizio civile*, nota a Corte cost. 11 dicembre 1997 n. 382, in *Giur. cost.*, 1997, p. 3679; Id., *Valutazione dei motivi dell'obiettore e reiezione della domanda di ammissione al servizio civile*, nota a C. Stato ad plen. 25 maggio 1985 n. 16, in *Giur. it.*, 1985, III, 1, p. 391; ANGELO VICARI, *Obiezione di coscienza e diritto al lavoro dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2006*, in *Nuova rass.*, 2008, p. 483; Id., *Obiezione di coscienza e diritto al lavoro dopo la sentenza della corte costituzionale su materiali esplodenti e loro uso a fini civili*, in *Riv. polizia*, 2007, p. 408.

² L'art. 1.1 della legge 106/16 prevede che “al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi”.

³ L'art. 2 della legge 106/16 prescrive al riguardo di “a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica”.

ria di servizio civile⁴, da attuare mediante l’emanazione di decreti legislativi “*adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata*” (art. 1.4 legge delega)⁵.

⁴ L’art. 8 della legge 106/16 prevede che la riforma della disciplina in materia di servizio civile debba essere operata “*nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l’instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell’esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell’ottica della semplificazione e della trasparenza; f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell’attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all’attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile; g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contenga le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell’Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell’Unione europea; h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l’amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento*”. Il medesimo art. 8 stabilisce altresì che la riforma della disciplina del servizio civile debba avvenire “*tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64*”, che elenca le seguenti finalità di tale servizio: “*a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero*”.

⁵ L’art. 1.5 della legge delega specifica altresì che “*gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,*

Il decreto legislativo interviene in una materia precedentemente regolata dalla legge 6 marzo 2001 n. 64, che aveva istituito il servizio civile nazionale, quale servizio “*prestato su base esclusivamente volontaria*” (art. 2.1 legge cit.) cui potevano essere ammessi, oltre agli obiettori di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230⁶, “*i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate*” (art. 5.1 legge 64/01), nonché “*a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo; b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d’età*” (art. 5.4 legge 64/01). In virtù della delega contenuta nell’art. 2.2 della medesima legge 64/01 era stato successivamente emanato, per disciplinare la materia, il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, ora abrogato (art. 26.5 D. Lgs. 40/17). Non risulta invece abrogata la legge 64/01, che viene anzi più volte espressamente richiamata nel decreto legislativo oggetto di considerazione in questa sede⁷.

corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l’esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati”. Il successivo comma settimo prevede peraltro che “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse”.

⁶ Si tenga presente che la legge 8 luglio 1998 n. 230 (*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*) è stata nel frattempo abrogata dall’art. 2268, primo comma, n. 951, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (*Codice dell’ordinamento militare*), con esclusione degli articoli 8 (concernente l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Ufficio nazionale per il servizio civile), 10 (relativo all’istituzione, presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, dell’albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati e della Consulta nazionale per il servizio civile), 19 (avente ad oggetto l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza) e 20 (sull’obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di presentare annualmente al Parlamento una relazione sull’organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile). Per una disamina delle problematiche in tema di obiezione di coscienza e relativa bibliografia, nonché un’analisi della disciplina introdotta dalla legge n. 230 del 1998, si rinvia a MARCO CANONICO, *Osservazioni sulle nuove norme in materia di obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Dir. famiglia*, 2000, p. 363.

⁷ Oltre che nel preambolo, il decreto legislativo 40/17 richiama la legge istitutiva del servizio civile nazionale per la definizione del Fondo nazionale per il servizio civile (art. 1.2, lett. *m*), per indicare i requisiti necessari per l’iscrizione di enti privati all’albo degli enti di servizio civile universale (art. 11.2), stabilire i livelli minimi di capacità organizzativa richiesti agli enti di servizio civile universale

2. I contenuti della nuova normativa

Nel provvedimento normativo in esame viene istituito il servizio civile universale “*finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione*” (art. 2). Si parla di servizio universale anziché nazionale in quanto secondo la nuova normativa il servizio può essere espletato non solo in Italia ma anche all’estero⁸, con possibilità in tale ipotesi di “*effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell’Unione europea*” (art. 12.1), o in Paesi al di fuori dell’Unione europea (art. 13.1).

I settori di intervento individuati dal legislatore nei quali possono realizzarsi le finalità proprie del servizio civile sono, ai sensi dell’art. 3, l’assistenza, la protezione civile, il patrimonio ambientale e la riqualificazione urbana, il patrimonio storico, artistico e culturale, l’educazione e la promozione culturale e dello sport, l’agricoltura in zona di montagna, l’agricoltura sociale e la biodiversità, la promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, la promozione e la tutela dei diritti umani, la cooperazione allo sviluppo, la promozione della cultura italiana all’estero ed il sostegno alle comunità di italiani all’estero. In questi ambiti potrà dunque espletarsi concretamente l’attività di servizio civile, sulla base di una programmazione che prevede l’adozione di un Piano triennale, “*modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell’ambito di uno o più settori*” (art. 4.1). I Piani, annuali e triennali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i vari settori interessati e le Regioni, ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “*previo parere*

(art. 11.3 e 11.4), prevedere che non possono partecipare ad ulteriori selezioni coloro che abbiano già espletato il servizio civile (art. 16.8), confermare l’applicabilità delle precedenti previsioni normative in tema di riconoscimento di crediti formativi universitari (art. 18.1) e di regime delle sanzioni amministrative (art. 22.2), individuare le risorse afferenti al Fondo nazionale per il servizio civile (art. 24.1) e relativa ripartizione di spesa (art. 24.3), precisare l’ambito di applicabilità dei trattamenti sanzionatori (art. 26.3).

⁸ In realtà già la legge 64/01, pur parlando di servizio civile nazionale, ammetteva all’art. 9.1 la possibilità che detto servizio potesse “*essere svolto all’estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all’articolo 7, comma 2, nell’ambito di iniziative assunte dall’Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l’Italia partecipa...*”. In tale ipotesi si prevedeva che fosse la Presidenza del Consiglio dei ministri a dover stabilire le modalità di espletamento del servizio (art. 9, secondo comma, legge cit.).

della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” (art. 4.4), devono tenere conto “del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati” (art. 4.2), e contenere, per il periodo considerato, “a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità; b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l’Italia e per l’estero, anche a carattere sperimentale, e l’individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l’individuazione degli standard qualitativi degli interventi” (art. 4.3).

Sulla base delle previsioni contenute nei Piani annuali e triennali i soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale possono presentare specifici programmi di intervento articolati in progetti indicanti le azioni, gli ambiti territoriali, le sedi di attuazione⁹, il numero di operatori volontari interessati e la loro distribuzione, il personale dell’ente coinvolto (art. 5.2). La valutazione dei programmi d’intervento compete alla Presidenza del Consiglio, cui spetta la relativa approvazione, sentite le Regioni interessate (art. 5, commi 5-7), nel rispetto delle risorse economiche disponibili sulla base del documento annuale di programmazione finanziaria per l’utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’art. 24. Viene tuttavia fatta salva la possibilità, per amministrazioni pubbliche, enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del terzo settore, di realizzare programmi di intervento di servizio civile universale al di fuori della programmazione finanziaria adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l’impiego di risorse proprie. Tali programmi di intervento, benché proposti, realizzati e finanziati dalle amministrazioni locali, necessitano comunque anch’essi dell’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 5.9).

Nella materia considerata si prevede che competano allo Stato, ed in particolare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione del servizio civile universale, nonché l’accreditamento degli enti e le attività di controllo (art. 6). Alla Presidenza del Consiglio spetta altresì il controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale (art. 20), la valutazione dei risultati dei pro-

⁹ Al riguardo si specifica che “le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché funzionali all’attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali” (art. 5.3).

grammi di intervento (art. 21), le verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale (art. 22). Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, “una relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale” (art. 23).

Le Regioni e le Province autonome, al di là del necessario coinvolgimento nella valutazione dei programmi di intervento e del parere sul documento di programmazione finanziaria, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri possono attuare programmi di servizio civile con risorse proprie (art. 7.1, lett. d), nonché provvedere alla formazione del personale degli enti di servizio civile universale, al controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nel territorio di propria competenza, alla valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale, alle ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle Regioni e delle Province autonome (art. 7.2). Si prevede inoltre, per Regioni e Province autonome, la possibilità di “istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale” (art. 7.4).

Gli enti di servizio civile universale che risultino iscritti nell’apposito albo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁰ sono abilitati a presentare programmi di intervento e curarne la realizzazione; provvedere alla selezione, gestione amministrativa e formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale, cioè dei soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale; attuare la formazione di coloro che devono a loro volta formare gli operatori ammessi al servizio civile; svolgere le attività di comu-

¹⁰ L’art. 11.2 stabilisce che “all’albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64”. Si dispone inoltre che “al fine di assicurare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 64 del 2001: a) un’articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale; b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell’attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell’attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale” (art. 11.3).

nicazione e propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale (art. 8.1). Gli enti di servizio civile universale partecipano inoltre con propria rappresentanza alla Consulta nazionale per il servizio civile universale, “*organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale*” (art. 10.1)¹¹.

Per quanto concerne i soggetti che possono beneficiare delle previsioni normative in questione, l’art. 14.1 prevede che “*sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età*”¹², ad eccezione di quanti appartengano ai Corpi militari ed alle Forze di polizia (art. 14.3) e di coloro che abbiano riportato “*condanna, in Italia o all’estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata*” (art. 14.4). Viene inoltre prescritto che non possono presentare domanda quanti abbiano già svolto il servizio civile, nazionale o universale (art. 16.8).

È prevista una procedura di selezione degli aspiranti operatori, da indire con bando pubblico ed affidata agli enti di servizio civile universale iscritti all’albo, da effettuare “*nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni*” (art. 15.1).

A seguito del buon esito della selezione, il soggetto ammesso è tenuto a sottoscrivere un contratto in virtù del quale tra il medesimo e la Presidenza del Consiglio dei ministri si instaura il rapporto di servizio civile, che per

¹¹ L’art. 10.2 specifica che “*la Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui sette scelti tra gli enti iscritti all’albo di cui all’articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore individuato all’articolo 3; due scelti nell’ambito dei coordinamenti tra enti; uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno designato dall’Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all’articolo 9, comma 3*”.

¹² L’art. 14.2 ha cura di precisare che “*l’ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno*”.

espressa disposizione normativa “*non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità*” (art. 16.1). Il contratto deve indicare la data di inizio del servizio, attestata dal responsabile dell’ente accreditante, e prevedere le norme di comportamento alle quali l’operatore volontario dovrà attenersi e le relative sanzioni, nonché il trattamento giuridico ed economico (art. 16.2). Agli operatori compete infatti un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile svolto all’estero, nella misura annualmente stabilita dal Documento di programmazione finanziaria (art. 17.1)¹³. Al riguardo si precisa che “*gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali*” (art. 16.3). I periodi di svolgimento del servizio civile sono riscattabili, ove non coperti da altra contribuzione, ai fini previdenziali (art. 17.4), con relativi oneri che possono essere versati in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza interessi (art. 17.5). Agli operatori del servizio civile viene altresì assicurata l’assistenza sanitaria tramite il Servizio sanitario nazionale ovvero, per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell’Unione europea, mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento (art. 17.6). Si applicano inoltre le norme in materia di tutela e sostegno della maternità, disponendosi che dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa viene comunque corrisposto l’assegno, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile (art. 17.7). È previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri disponga in merito alle condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale, previo parere dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (art. 17.3).

Gli operatori hanno diritto ad una formazione “*di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento*” (art. 16.6).

Il servizio deve avere una durata compresa fra otto e dodici mesi (art. 16.4) con impegno settimanale complessivo di venticinque ore¹⁴ e, come so-

¹³ Si puntualizza che l’assegno mensile “*viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche*” (art. 17.2).

¹⁴ L’art. 16.7 stabilisce che “*l’orario di svolgimento del servizio da parte dell’operatore volontario si*

pra accennato, può essere svolto sia in Italia¹⁵ che all'estero¹⁶.

Nell'esecuzione del servizio civile gli operatori “*sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto... e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale*” (art. 16.5). Dal tenore letterale della norma sembra che non venga stabilita una generale incompatibilità del servizio civile con altre forme di impiego o lavoro, dovendosi piuttosto valutare nei casi concreti se gli eventuali ulteriori impegni del soggetto interessano siano o meno conciliabili con la regolare prestazione del servizio civile.

L'art. 9.2 contempla una forma di rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale ed a livello regionale, per “*garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri*”¹⁷.

Si dispone, analogamente a quanto già previsto nella normativa preceden-

articola in un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore”.

¹⁵ L'art 12.1 prevede che in ogni caso “*i soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione finanziaria... , possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali*”. In tale ipotesi, per il periodo di servizio civile svolto in uno dei Paesi dell'Unione europea, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero (art. 12.4).

¹⁶ Si stabilisce al riguardo che “*i soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero, nella percentuale individuata nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi... per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo*” (art. 13.1). Nel caso di programmi di intervento all'estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti “*a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, nonché per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria*” (art. 13.2). Da parte loro, gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero sono tenuti a garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi (art. 13.4).

¹⁷ L'art. 9.3 specifica in proposito che “*la rappresentanza nazionale è composta da quattro membri che durano in carica due anni, di cui tre eletti dai delegati degli operatori volontari delle regioni e delle province autonome e uno eletto dai delegati degli operatori volontari in servizio all'estero. I delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero sono eletti con modalità on line da tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero per la realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. La rappresentanza regionale è composta da 22 membri, di cui 19 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, 2 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e 1 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero, che durano in carica due anni e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dai rappresentanti degli operatori volontari in servizio all'estero*”.

te¹⁸, che “*le università degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi...*” (art. 18.1). E con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome devono essere definiti “*i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo*” (art. 18.2), mentre i predetti soggetti hanno la facoltà di “*stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale*” (art. 18.3). Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato deve inoltre essere valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche (art. 18.4) e lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito può essere considerato titolo di preferenza nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per l’accesso alle carriere iniziali (art. 18.5)¹⁹. A tale scopo si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri rilasci agli operatori, al termine della prestazione compiuta senza demerito, un attestato del servizio effettuato con indicazione delle attività effettivamente svolte (art. 19).

3. Considerazioni conclusive

Con il decreto legislativo oggetto di considerazione il Governo, in attuazione della delega ricevuta, ha cercato di offrire una disciplina definitiva ad

¹⁸ L’articolo 10.2 della legge 6 marzo 2001 n. 64 già stabiliva che “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri*”. Il comma successivo del medesimo articolo aggiungeva: “*Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi*”.

¹⁹ L’art. 18.6 stabilisce che costituisce motivo di decadenza dai benefici indicati la cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale, a meno che l’interruzione del rapporto avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.

un settore che nel corso degli ultimi decenni ha subito numerosi interventi dapprima da parte del Giudice delle leggi, costretto più volte ad intervenire sulle disposizioni relative all'obiezione di coscienza contrastanti con i precetti costituzionali, e successivamente ad opera del legislatore, costretto a rivedere normative di volta in volta superate, oltre che sulla base delle indicazioni della Corte Costituzionale, anche in relazione alle esigenze derivanti dagli impegni e dalle indicazioni delle istanze sovranazionali. Il tentativo di razionalizzazione già effettuato con la legge n. 64 del 2001 e relativo decreto legislativo n. 77 del 2002 aveva lasciato ancora dei punti meritevoli di una normativa più adeguata.

Si nota in primo luogo come, a fronte di una visione tradizionale del servizio civile come finalizzato a “*a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero*” (art. 1 della legge n. 64 del 2001), nella nuova normativa, secondo una prospettiva di più ampio respiro, si parla del servizio civile come istituto volto, “*ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione*” (art. 8, lett. a, legge n. 106 del 2016), ovvero diretto, “*ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione*” (art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017). Si parla ora di promozione dei valori fondativi della Repubblica, senza le descrizioni e specificazioni precedenti che rischiavano in quanto tali di limitare l'ambito di possibile operatività dell'istituto considerato.

Inoltre si passa da una concezione territorialmente circoscritta del servizio ad una prospettiva che intende eliminare confini di natura territoriale per l'esercizio delle attività considerate, con il cambiamento anche della denominazione che da servizio civile nazionale evolve in servizio civile universale. Anche se, come sopra sottolineato, a dire il vero anche nel vigore della

disciplina precedente era comunque possibile l'espletamento del servizio in Paesi stranieri, sebbene subordinatamente a quanto al riguardo stabilito dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri (art. 12.1 del decreto legislativo n. 77 del 2002). Resta il fatto che, nell'attuale assetto normativo, la prestazione del servizio civile all'estero è comunque condizionata dai limiti percentuali stabiliti dal documento di programmazione finanziaria (artt. 12.1 e 13.1 del decreto legislativo n. 40 del 2017) oltre che dalla disponibilità delle risorse destinate a tal fine (artt. 11.4 e 13.2 decreto legislativo cit.). Del resto la stessa programmazione generale del servizio civile, attraverso l'adozione dei piani triennali ed annuali, risulta espressamente vincolata alla concreta disponibilità delle risorse (art. 4.2 decreto legislativo cit.), che condiziona dunque non solo la possibilità di svolgimento della prestazione all'estero ma, più in generale, la quantità dei progetti effettivamente suscettibili di approvazione e di conseguenza il numero complessivo dei soggetti che di anno in anno potranno essere ammessi a prestare il servizio civile. In buona sostanza, l'entità delle risorse economiche inciderà sulla quantità dei soggetti che potranno effettivamente esercitare il diritto di prestare servizio civile. È questo probabilmente l'unico aspetto criticabile di una disciplina che per il resto sembra realizzare in maniera adeguata gli obiettivi posti dalla legge delega.